

### **Conferimento d'azienda seguito da cessione della partecipazione**

Con la sentenza 315/3/12, la C.T. Prov. di Milano ha nuovamente affrontato l'ormai vexata quaestio inerente alla possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di riqualificare, ai fini delle imposte d'atto, il conferimento d'azienda o di un suo ramo in una newco, nonché la successiva cessione a terzi della partecipazione ottenuta in cambio del conferimento, in una cessione di azienda o di suo ramo, invocando l'abuso di diritto o la violazione della norma antielusiva. Il caso affrontato dai giudici milanesi, però, ha la particolarità che tali operazioni sono state poste in essere in virtù di impegni assunti con l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

La pronuncia riguarda due importanti istituti bancari che a suo tempo avevano creato una joint venture per la gestione di fondi d'investimento. Per l'Antitrust, però, l'attività non poteva più proseguire con tale struttura societaria e, quindi, si era resa necessaria una riorganizzazione. Al tal fine, era stato scelto di costituire una nuova SGR, in cui era stato conferito il ramo d'azienda che svolgeva l'attività di gestione dei fondi, e la partecipazione ottenuta, poi, era stata ceduta ad un terzo soggetto societario. Di fatto, quindi, si erano realizzate due operazioni: il conferimento del ramo d'azienda e la successiva cessione a terzi della partecipazione ottenuta a seguito del conferimento.

I conferimenti di aziende o di loro rami (anche comprendenti immobili) scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro), ai sensi rispettivamente dell'art. 4, lett. a), n. 3 e lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, nonché dell'art. 4 della Tariffa allegata al DLgs. 347/90, ed infine dell'art. 10, comma 2 del DLgs. 347/90. In merito alla cessione di partecipazioni, invece, l'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986, assoggetta ad imposta in misura fissa di 168 euro (fra l'altro) le "scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società". Nel caso di specie, quindi, erano state versate le imposte d'atto in misura fissa su entrambi i negozi posti in essere.

L'Amministrazione finanziaria, dinnanzi a siffatte concatenazioni di atti, anche noti come "contratti a gradini" o "step transaction", tende a riqualificarli in una cessione d'azienda o, come nel caso in oggetto, cessione di ramo d'azienda. Gli effetti conclusivi derivanti dal conferimento e dalla successiva cessione di partecipazione, secondo il Fisco, sono gli stessi di una cessione d'azienda o di un suo ramo, che, però, vengono realizzati indirettamente attraverso più negozi giuridici, al sol fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali. Con la cessione diretta d'azienda o di un suo ramo, infatti, si sconta una maggiore imposizione, giacché tale atto è tassato con l'applicazione dell'imposta di regi-

stro in misura proporzionale a partire da un'aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986, sino ad aliquote ben più elevate in presenza di immobili ex art. 1 della medesima Tariffa.

Le argomentazioni del Fisco sono due. La prima si fonda sull'art. 20 del DPR 131/1986, per il quale gli atti devono essere tassati in base alla loro intrinseca natura a prescindere dal titolo e dalla forma apparente. Tale norma è stata utilizzata dagli Uffici come una disposizione generale antielusiva in materia di imposta di registro, alla stessa stregua dell'art. 37-bis del DPR 600/1973 in tema di imposte dirette. È stato così accertato, nel caso di specie, che la step transaction utilizzata dalle società era volta "a perseguire l'effetto finale di altro negozio diverso dalle singole pattuizioni contenute nei vari susseguenti contratti, in palese violazione dell'articolo 20". L'altro elemento addotto generalmente dall'Agenzia per riqualificare gli atti in oggetto è l'ormai noto principio di divieto dell'abuso di diritto, in parte invocato anche nella sentenza in commento (cfr. SS.UU. 30055/2008).

I giudici milanesi, però, con la pronuncia in commento, hanno stabilito che "Gli atti economici sopra descritti [...] devono essere considerati indipendenti e non possono essere caratterizzati da collegamento negoziale. Le scelte economiche devono essere lasciate alla libertà dell'imprenditore [...] e non possono subire un'analisi critica da parte dell'Amministrazione finanziaria, in particolar modo se ricomprese in un'operazione realizzata in virtù di impegni assunti" con l'Antitrust. L'impossibilità di riqualificare unitariamente la sequenza dei sopra descritti atti è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di merito (cfr. C.T. Prov. Rimini 184/2/11, C.T. Prov. Milano 388/21/10, C.T. Prov. Treviso 76/7/10).

Esiste anche un orientamento giurisprudenziale contrario

Tuttavia, esiste anche un orientamento giurisprudenziale contrario, secondo cui le sopra indicate operazioni sono elusive e vanno quindi riqualificate dal Fisco (C.T. Prov. Firenze 150/2007 e 90/2009; C.T. Reg. Lombardia 36/22/2011).

Quanto alla prassi professionale, per il Consiglio Nazionale del Notariato, il Fisco non può far valere un collegamento tra i suddetti atti presumendo un "effetto giuridico unitario" (studio 26 marzo 2004 n. 95/2003/T). Nello stesso senso, peraltro, depone anche la norma di comportamento 186 dell'AIDC. Non resta, quindi, che attendere il giudizio della Suprema Corte, anche se si ricorda che, in relazione alla fattispecie analoga del conferimento di immobili gravati da passività di pressoché ugual valore e successiva cessione della partecipazione, è stato convalidato il comportamento del Fisco (cfr. Cass. 14900/2001 e 2713/2002;

